

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2017-91 del 01/09/2017
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione accordo con ERVET S.p.A. per lo sviluppo dell'Osservatorio Energia Regionale di cui all'art. 29 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.
Proposta	n. PDEL-2017-92 del 23/08/2017
Struttura proponente	Direzione Tecnica
Dirigente proponente	Zinoni Franco
Responsabile del procedimento	Zinoni Franco

Questo giorno 1 (uno) settembre 2017 (duemiladiciassette), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione accordo con ERVET S.p.A. per lo sviluppo dell'Osservatorio Energia Regionale di cui all'art. 29 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che con la suddetta Legge Regionale n. 13/2015 (art. 17, comma 3) la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad Arpae le funzioni previste dall'articolo 26 della Legge Regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio di cui all'art. 29 della medesima Legge Regionale n. 26/2004;
- che, ai sensi del suddetto art. 29 della L.R. n. 26/2004, l'osservatorio regionale dell'energia cura, in particolare, le seguenti attività:
 - la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale;
 - lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
 - la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilità anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
 - lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonché degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi di

pianificazione energetica regionale;

- che ERVET S.p.A. si è occupato di fornire supporto tecnico alla Regione Emilia-Romagna nella elaborazione del Piano Energetico Regionale 2030 e del Piano Triennale di Attuazione 2017-2019, in particolare attraverso:
 - la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia in Emilia-Romagna e la loro elaborazione su base regionale;
 - la costruzione e l'aggiornamento del Bilancio Energetico Regionale;
 - l'elaborazione degli scenari evolutivi tendenziale ed obiettivo al 2030;
 - la stima delle ricadute economiche ed occupazionali degli scenari energetici al 2030;

CONSIDERATO:

- che sia necessario garantire una opportuna continuità nelle metodologie di stima ed elaborazione dei dati relativi alla produzione, trasformazione ed uso dell'energia in Emilia-Romagna;
- che Arpa e ERVET S.p.A. hanno pertanto concordato uno schema di accordo, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzato a definire gli obiettivi condivisi in materia energetica e le modalità e forme di collaborazione tra le parti nello sviluppo dell'osservatorio regionale dell'energia, in attuazione del Piano Energetico Regionale;

DATO ATTO:

- che Arpa e ERVET potranno sottoscrivere successivamente eventuali accordi applicativi di carattere settoriale in merito a specifici ambiti di collaborazione;
- che l'accordo di cui trattasi ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti;
- che le attività previste dall'accordo di cui trattasi saranno svolte dalle parti ciascuna per le attività di propria competenza e con oneri a proprio carico;
- che il coordinamento delle attività previste nell'accordo sub A) sarà realizzato dal CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse della Direzione Tecnica;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare lo schema di accordo, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con ERVET S.p.A. per lo sviluppo dell'Osservatorio Energia Regionale di cui all'art. 29 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 32/93, è lo stesso Dott. Franco Zinoni;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con ERVET S.p.A. e finalizzato a definire gli obiettivi condivisi in materia energetica e le modalità e forme di collaborazione tra le parti nello sviluppo dell'osservatorio regionale dell'energia, in attuazione del Piano Energetico Regionale;
2. di dare atto che l'accordo di cui trattasi ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti;
3. di dare atto inoltre che le attività previste dall'accordo di cui trattasi saranno svolte dalle parti ciascuna per le attività di propria competenza e con oneri a proprio carico;
4. di dare atto infine che il coordinamento delle attività previste nell'accordo sub A) sarà realizzato dal CTR Energia e Valutazioni Ambientali Complesse della Direzione Tecnica.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

**ACCORDO TRA ARPAE ED ERVET PER LO SVILUPPO DELL'OSSERVATORIO
ENERGIA REGIONALE DI CUI ALL'ART. 29 DELLA LEGGE REGIONALE 23
DICEMBRE 2004, N. 26**

*Atto sottoscritto digitalmente
tra*

ARPAE Emilia-Romagna (nel seguito "ARPAE"), rappresentata da

_____;

e

ERVET S.p.a. (nel seguito "ERVET"), rappresentata da

_____;

Premesso:

- che gli Enti firmatari, in sintonia con gli indirizzi in materia di energia e ambiente nazionali, dell'Unione Europea e internazionali, assumono come obiettivi condivisi:
 - a) la promozione della cultura ambientale;
 - b) la diffusione e l'accessibilità dei dati e delle informazioni ambientali;
- che la Regione, con la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, concernente la "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha affidato ad ARPAE le funzioni previste dall'articolo 26 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio di cui all'art. 29 della medesima Legge Regionale n. 26 del 2004;

Vista:

- la Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 di approvazione del Piano Energetico Regionale 2030 e Piano Triennale di Attuazione 2017-2019;

Considerato:

- che, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, l'osservatorio regionale dell'energia cura, in particolare, le seguenti attività:
 - la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base provinciale e regionale;
 - lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
 - la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilità anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
 - lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonché degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi di pianificazione energetica regionale;
- che ERVET si è occupato di fornire supporto tecnico alla Regione nella elaborazione del Piano Energetico Regionale 2030 e del Piano Triennale di Attuazione 2017-2019, in particolare attraverso:
 - la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia in Emilia-Romagna e la loro elaborazione su base regionale;
 - la costruzione e l'aggiornamento del Bilancio Energetico Regionale;
 - l'elaborazione degli scenari evolutivi tendenziale ed obiettivo al 2030;
 - la stima delle ricadute economiche ed occupazionali degli scenari energetici al 2030;

Ritenuto:

- che debba essere garantita una opportuna continuità nelle metodologie di stima ed elaborazione dei dati relativi alla produzione, trasformazione ed uso dell'energia in Emilia-Romagna;

- che debbano essere mantenute e sviluppate le competenze delle Agenzia regionali che si occupano di energia ed ambiente, anche in relazione agli sfidanti impegni promossi dalla Regione Emilia-Romagna in materia di decarbonizzazione;

Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Finalità)

1. Con il presente accordo s'intendono definire, sulla base ed in conformità di quanto richiamato e delineato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, gli obiettivi condivisi dalle Parti in materia energetica e le modalità e forme di collaborazione tra le Parti nello sviluppo dell'osservatorio regionale dell'energia, in attuazione del Piano Energetico Regionale (nel seguito "PER").
2. Al presente atto, che ha natura di accordo-quadro, potranno far seguito, ove ritenuto opportuno, eventuali accordi applicativi di carattere settoriale in merito a specifici ambiti di collaborazione.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Le Parti, condividendo gli obiettivi e gli indirizzi delineati in premessa, convengono di individuare ambiti di collaborazione per lo sviluppo dell'osservatorio regionale dell'energia, con particolare riferimento a:
 - a) raccolta ed analisi delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia in Emilia-Romagna e la loro elaborazione su base regionale;
 - b) metodologia per la costruzione e l'aggiornamento del Bilancio Energetico Regionale;
 - c) elaborazione degli scenari evolutivi del sistema energetico regionale;
 - d) attuazione e monitoraggio del PER.

Art. 3

(Oggetto della collaborazione)

1. Con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2, la collaborazione tra ARPAE ed ERVET avverrà nel rispetto delle competenze e finalità statutarie, e nel quadro del Piano Energetico Regionale e dei relativi piani triennali di attuazione.
2. ERVET si impegna, in particolare, a:
 - a) partecipare alle riunioni dell'Osservatorio Energia e a supportarne le attività;
 - b) collaborare alla strutturazione della banca dati necessaria allo sviluppo dell'Osservatorio Energia;
 - c) coadiuvare ARPAE nel monitoraggio dei risultati delle azioni di attuazione del PER (livello nazionale e regionale);
 - d) fornire analisi e dati aggregati, con riferimento al territorio emiliano-romagnolo, relativi alle caratteristiche energetiche:
 - degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici, nei limiti e con le possibilità offerte dall'inserimento dei relativi dati nel catasto regionale CRITER da parte degli operatori;
 - degli edifici, nei limiti e con le possibilità offerte dalla registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) nella banca dati SACE da parte degli operatori;
 - e) fornire analisi degli scenari internazionali in materia di energia e decarbonizzazione con cadenza periodica;
 - f) fornire analisi economiche ed i relativi dati aggregati necessari alle elaborazioni dell'Osservatorio Energia;
 - g) fornire analisi ed i relativi dati, derivanti dal software Clexi, in materia di PAES/PAESC;
 - h) diffondere e comunicare le attività dell'Osservatorio Energia tramite i propri canali.
3. ARPAE si impegna, in particolare, a coinvolgere ed informare periodicamente ERVET delle attività dell'Osservatorio Energia.

Art. 4

(Definizione delle modalità della collaborazione)

1. Al fine di dare attuazione al presente accordo, le Parti nominano due referenti per parte che, con cadenza annuale, monitorano lo stato di avanzamento delle singole iniziative intraprese da ciascuna delle Parti in attuazione degli obiettivi del presente accordo.
2. Tutte le attività necessarie a dare attuazione a quanto convenuto con il presente Accordo saranno svolte dalle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza e con oneri a proprio carico.

Art. 5

(Durata dell'accordo)

1. La durata del presente accordo è fissata in tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed alla scadenza potrà essere rinnovato per espressa volontà delle Parti, fatta salva una comune verifica degli esiti della sua attuazione.

Art. 6

(Condivisione delle informazioni)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo, le Parti si impegnano a condividere - senza alcun onere a carico delle Parti e nel rispetto delle proprie politiche - le informazioni disponibili al fine di monitorare l'avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
2. I soggetti firmatari si impegnano nella organizzazione di almeno una giornata in corso d'anno per la divulgazione delle iniziative promosse nell'ambito del presente protocollo.
3. Resta inteso che la condivisione delle informazioni di cui al presente articolo avviene nel rispetto di quanto stabilito nel successivo articolo 8.

Art. 7

(Ulteriori intese)

1. ARPAAE ed ERVET si impegnano, inoltre, a valutare l'opportunità di eventuali ulteriori intese volte ad affrontare specifiche problematiche di interesse comune.

Art. 8

(Non esclusività)

1. Il presente accordo non presenta caratteri di esclusività.
2. ARPAAE ed ERVET si impegnano a collaborare con tutti i soggetti che a diverso titolo perseguono gli stessi obiettivi di promozione della cultura ambientale.

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Per ARPAAE Emilia-Romagna

Per ERVET S.p.a.